

capitolo e quindi ottenere più risultati. Chi invece aveva una posizione obiettivamente più debole (ma la situazione è oggi mutata), come i lavoratori nel campo dei servizi, vedeva meno rispettati i propri diritti e le proprie esigenze.

Oggi siamo in una situazione molto diversa rispetto al passato, non nel senso che non esistono più, come dice qualche sciocco, o quasi più, i lavoratori che producono l'*hard system* (per usare una analogia), ma nel senso che indubbiamente i lavoratori del *soft system* hanno acquisito importanza, poiché tutto il sistema relazionale, sia quello materiale delle comunicazioni che quello immateriale della trasmissione del pensiero, ha acquisito una rilevanza dominante all'interno del processo di accumulazione del capitale e dei sistemi economici.

Noi guardiamo al fenomeno Bill Gates ancora con l'occhio provinciale, come avrebbe detto Gramsci, quando invece esso rappresenta ormai la realtà, la dominanza nei sistemi economici; e quindi tutto quanto dovrebbe essere pensato (dico « dovrebbe » perché ciò non è ancora evidente) come risultato di un conflitto sociale in termini di sopravvivenza delle classi lavoratrici e di sostegno al reddito nei momenti di crisi o di non lavoro, e dovrebbe essere esteso a quei settori che finora ne erano esclusi.

Eppure questo non avviene e, se avviene, avviene con fatica, sotto la spinta di tragedie sociali, come la vicenda della perdita di una compagnia nazionale di bandiera, il che è singolare ma indicativo di una incapacità di previsione da parte delle classi dirigenti.

Sento spesso colleghi economisti parlare di consapevolezza quando si riferiscono alle classi e alla storia del *welfare state*: le classi dominanti europee hanno avuto consapevolezza dei problemi del lavoro e quindi hanno pensato a sistemi di protezione sociale e di sostegno al reddito; ma questa consapevolezza, che pure è derivata anche dalle tragedie della seconda guerra mondiale (lo scritto fondamentale di Beveridge è del 1944), si è eclissata, oscurata o obnubilata nell'ultimo venten-

nio del secolo che è alle nostre spalle (visto che siamo nel 2004, potremmo dire nell'ultimo quarto di secolo, anche se siamo a cavallo tra secoli e millenni).

Sono prevalse un'idea del profitto esasperato e un'idea della privatizzazione al di sopra di ogni cosa: sciocchezze, le cui conseguenze già si vedono!

Un paese come il nostro, che aspira ad essere la sesta o la settima potenza mondiale — sebbene sia la quarantacinquesima dal punto di vista dell'innovazione —, non può restare senza una compagnia di bandiera: poiché non siamo un interstizio nel panorama continentale (come il Belgio o la Svizzera, che fondano la loro forza su ben altro), ma un paese che costituisce uno snodo geopolitico all'interno dello scenario europeo e mediorientale, non possiamo privarci di una compagnia di bandiera, di centri di trasporto aereo e della possibilità — scritta nelle carte geografiche: basta guardarle! — di essere un punto privilegiato dei trasporti aerei del basso Mediterraneo. Chi sostiene il contrario dice un'idiozia! Mutuando una frase attribuita ad un famoso protagonista della Rivoluzione francese, questa tesi è peggio di un crimine: è un errore!

Allora, dobbiamo intervenire sulla vicenda Alitalia e sulla vicenda Volare; dobbiamo renderci conto che la prosopopea della privatizzazione del trasporto aereo ha fatto sì che, di punto in bianco, alcuni cittadini si trovassero nell'impossibilità addirittura di rientrare dalle vacanze. Qualcuno potrebbe commentare: « Beati loro! Che restino pure alle Maldive! »; ma queste sono battute da Transatlantico e non discorsi seri. Orbene, tutto ciò deriva dall'assenza di impegno programmatico in un settore che, come quello del trasporto aereo, è strategico all'interno della nostra visione economica. Quindi, ben venga un intervento che, sia pure tardivo, come hanno rilevato i colleghi Tidei ed altri, copre un « buco »: quello dell'estensione delle provvidenze e del sostegno al reddito ai lavoratori del trasporto aereo.

Non vorrei che fossero dimenticati, però, coloro i quali, pur non intervenendo

direttamente nella movimentazione dei vettori aerei, consentivano che venisse assicurato un certo conforto agli utenti, soprattutto sui lunghi viaggi: i lavoratori che si preoccupavano di garantire il pranzo ed altri *comfort* di tipo alimentare. Mi riferisco alla vicenda della Ligabue *catering*, con riferimento alla quale presenterò un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a ricercare una soluzione ad un problema che è ancora irrisolto malgrado l'esistenza di un « Lodo » con la « l » maiuscola, che vincola molti soggetti, ma che ancora non ha avuto alcun seguito pratico.

Ciò detto, ricordato che anche altri settori produttivi attendono provvedimenti di sostegno al reddito, vorrei ritornare su un argomento già trattato da altri: l'articolo 1-*quinquies*, il punto più dolente del provvedimento governativo in esame (per la verità, si tratta di una disposizione che, se la memoria non mi fa difetto, è stata inserita dal Senato in sede di conversione del decreto-legge). I colleghi che sono già intervenuti hanno insistito su alcuni aspetti; io tratterò sinteticamente una specifica questione, ma mi soffermerò più diffusamente su un'altra.

Onorevole Perrotta, desidero dirle (anche se il suo banco è vuoto) che qui non si tratta di giocare a *ping pong* tra Camera e Senato.

Il problema è che il Governo ha dichiarato solennemente mille volte che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, argomento eluso dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, sarebbe stato il secondo, terzo o quarto atto nella commedia umana della riforma del mercato del lavoro; è stato inserito, quindi, nell'atto Senato n. 848-*bis*, il quale ha la grave pecca di contenere la cancellazione di fatto, al di là della finta sperimentality della stessa, dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale pecca è aggravata dal dichiarato disinteresse dei dirigenti confindustriali, come la signora Artoni, con la quale ho personalmente parlato, e come lo stesso presidente Montezemolo, con il quale non ho parlato né ho l'ambizione di farlo. Rimane solamente il ministro del

lavoro (è un « solamente » relativo, perché evidentemente non è uomo da poco né ha una funzione da poco) che, come un giapponese, continua nella giungla lombarda la sua battaglia a favore della parte più retriva dell'imprenditoria di quella regione.

Chi ha parlato con imprenditori più dinamici dal punto di vista intellettuale e dell'inventiva imprenditoriale sa che per gli stessi l'articolo 18 non ha alcuna rilevanza e che lo scontro sociale è stato inutile ed è stato perso dalla Confindustria e dalle forze del Governo che l'hanno sostenuto, quindi, dovrebbe essere definitivamente archiviato. Il disegno di legge in materia di ammortizzatori sociali (atto Senato n. 848-*bis*) giace, non per nostra scelta, al Senato, ma se questo è il problema dell'onorevole Perrotta, trasferite tale provvedimento alla Camera (non so se si possa fare in termini regolamentari, ma credo di no, purtroppo). Dunque, è importante non il luogo in cui l'atto giace (Camera o Senato), ma l'esistenza stessa del provvedimento e, se prevede una riforma più organica degli ammortizzatori sociali, allora affrontiamolo.

Ma cosa dovrebbe fare il Governo? A mio modesto avviso (quindi, del tutto trascurabile), non dovrebbe attendere l'esame dell'atto Senato n. 848-*bis*, perché ciò richiederebbe tempi di maturazione, ma, rispetto alla crisi dell'Alitalia o di altri settori, dovrebbe disporre un immediato allargamento della fruizione degli ammortizzatori sociali e lasciare la regola delle modalità della fruizione degli ammortizzatori sociali così com'è, fino alla riforma complessiva. Questo è il comportamento che si richiede ad un Governo quando presenta un provvedimento di necessità ed urgenza. Non è possibile anticipare un'idea di riforma di fronte all'urgenza. È un modo di giocare poco pulito, poco trasparente, disutile. Se il provvedimento fosse limitato ad un effettivo allargamento degli ammortizzatori sociali in tali condizioni, non avrei difficoltà ad esprimere un voto favorevole, come ho già fatto su provvedimenti analoghi adottati dal Governo e che rispondevano ad un'esigenza

di sopravvivenza nel mondo del lavoro, giacché di questo, seppur indegnamente, ci occupiamo. Ma se si utilizza questo binario per agganciare un vagone « littorina » che muove all'indietro, allora non si può pretendere di essere d'accordo.

Ribadiamo la nostra richiesta di stralcio dell'articolo 1-*quinquies*. È lecito che il Governo lo inserisca in una riforma generale degli ammortizzatori sociali. Confronteremo filosofie di sostegno al non lavoro con altre filosofie di sostegno al non lavoro, ma almeno il campo è delineato.

Non si può giocare a rugby su un campo da tennis; almeno questo dovrebbe essere chiaro! Altrimenti, si va incontro a contraddizioni folli! Guardi, sottosegretario Viespoli, non pensi che io voglia compiere un atto di presunzione, però ognuno qui dentro ha un pezzettino di storia. Allora, io le posso dire — lei può guardare gli atti (e glielo dico con molta sincerità) — che prima della legge n. 223, che è stata varata nel 1991 (quando io non ero più in questa Camera), nella legislatura che va dal 1983 al 1987 (io allora ero membro — inizialmente indipendente, poi a tutti gli effetti — del gruppo del Partito comunista italiano) presentai una proposta di legge, di cui ero il primo firmatario oltre che autore materiale, composta di oltre 45 articoli (ricordo notti intere di formulazioni e di confronto con giuslavoristi), che prevedeva una revisione complessiva del sistema della cassa integrazione.

Si trattava di una proposta di legge fatta da chi sapeva che doveva giungere ad un compromesso; se, da un lato, si poneva fine, nelle mie intenzioni, ad una cassa integrazione a vita, come in effetti allora c'era, dall'altro si introduceva il principio di una contrattazione tra le parti sociali, al fine di determinare un piano di ristrutturazione cui fosse finalizzata la cassa integrazione. Si prevedevano addirittura delle norme, ma più morbide di quelle contenute nella legge n. 223 del 1991, di *décalage* nel tempo del reddito e, soprattutto, si imponeva il problema della partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione (argomento sollevato dal collega Perrotta). Poiché si prevedeva un patto tra

le parti sociali, sindacati e datori di lavoro, sull'azienda specifica, ai fini di una ristrutturazione, si fissava anche un percorso di riqualificazione professionale dei lavoratori per quello specifico obiettivo che il piano di ristrutturazione si poneva. Dentro questo quadro, che era un quadro pattizio, con la sovratutela dell'allora ufficio del lavoro, organo del Ministero del lavoro, si giustificava il fatto che un lavoratore non potesse sottrarsi al corso di formazione, poiché l'origine del provvedimento di integrazione salariale era collegato all'esigenza di una ristrutturazione, che implicitamente ed esplicitamente conteneva il piano di formazione o di riqualificazione. Se la guardi quella proposta di legge ormai risalente a una ventina d'anni fa...! Forse lei, che ha sensibilità, ne trarrà qualche consiglio.

Qui invece ci collochiamo in un quadro diverso. Non c'è — anche se lo riproduciamo negli emendamenti che ho firmato e che comunque sosterrò insieme ai colleghi del centrosinistra — alcun piano; c'è un riferimento a formazioni, che è molto pericoloso, perché se la formazione è svincolata da una finalizzazione condivisa di ciò che deve fare l'azienda e il godimento della cassa integrazione è condizionato a quella formazione, voi avrete quello che già avviene: formazioni finte, società inventate, puro e semplice *business* (i lavoratori le frequentano non per imparare ma perché è condizione per avere il denaro per vivere); in realtà, tutto viene peggiorato rispetto a prima, se non c'è in sostanza questo piano di ristrutturazione condiviso. E non è difficile dividerlo con i sindacati! Se voi mi chiedete cosa facciamo di Arese (dopo parlerò di Arese), io vi dico: facciamo il polo automobilistico per la produzione del motore a idrogeno! Sono capaci gli operai di adesso? Non lo so! Probabilmente bisognerà spiegar loro tutto quanto il nuovo procedimento. Ma voi pensate che questi operai non abbiano voglia (se non li si motiva), dal punto di vista della loro produzione, della loro funzione sociale, di frequentare un corso?

Ma ci vanno a frotte! Ma ci vanno veramente convinti! C'è un obiettivo davanti a loro!

Se voi, però, prevedete che per avere soltanto l'80 per cento del loro precedente salario (ovvero, pochi denari), costoro debbano seguire generici corsi di formazione — in ipotesi, a 49 chilometri di distanza, per 79 minuti —, ebbene, quale utilità ne trarrebbero? Che cosa giova loro?

Ben comprendete la differenza; nessuno chiede l'assistenzialismo, come, invece, supponeva il collega Perrotta. La storia della cassa integrazione a vita è finita, ma da sinistra, con una proposta di modifica dell'istituto. Il problema però rimane; a cosa è finalizzata questa formazione? Al riguardo, non si trova risposta; eppure, non sarebbe difficile confrontarsi sul punto se solo il sottosegretario Viespoli ed il ministro espungessero dal provvedimento l'articolo 1-*quinquies*. Sono convinto che, se ci sedessimo intorno ad un tavolo, l'argomentazione da me portata sarebbe inattaccabile; da destra come da sinistra e dal centro, bisognerà convenire sulla sua logicità: poi, discuteremo sulla quantità, le modalità e i tempi. Che la formazione, se vincolante per la percezione del trattamento di cassa integrazione, debba anche tendere ad un obiettivo condivisibile che vincoli coloro che la fanno, questo è un principio che nessuno può negare. Perché un operaio dovrebbe accettare che la formazione sia condizionante per il godimento dell'80 per cento dello stipendio e dovrebbe altresì, ad un tempo, accettare che la stessa non sia vincolante anche per il datore di lavoro a che si conduca in un determinato modo anziché in un'altro? Propriamente, non si ravvisa alcuna logicità in questo vostro modo di procedere, tant'è che si giunge a conseguenze risibili dal punto di vista giuridico. Infatti, caro Presidente Mussi, nell'articolo 1-*quinquies* in questione si legge, ad un certo punto — poiché mancano anche gli accapo, è difficile fare riferimento al periodo! —: « Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previ-

denziale ai sensi del presente comma, » ovvero se non accetta un lavoro o se non segue la formazione « perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati ». Ciò si traduce nella circostanza che, se uno non accetta un lavoro diverso da quello che ha — e dopo tornerò sul punto — ovvero la formazione, decade da qualsiasi diritto.

Ma allora, caro Presidente, siamo nella situazione di un lavoratore che rimane tale — ovvero rimane « dipendente », giuridicamente, da quel datore di lavoro — ma senza stipendio; guardi che non esiste, nel diritto del lavoro, una figura analoga. Governo e maggioranza dovrebbero, semmai, avere il coraggio di riscrivere questo periodo prevedendo il licenziamento del lavoratore; in tal caso, certo, faremmo muri, barricate, sacchetti di sabbia, linee Maginot e quant'altro ma, almeno, sarebbe sottostante una logica. Al contrario, non si può semplicemente prevedere che il lavoratore perda il diritto al reddito e a qualsiasi forma di corresponsione salariale; se giuridicamente il rapporto di lavoro rimane in essere, non si può, per piccolo che sia, non ricevere alcuno stipendio. Non si rinviene in alcun paese europeo — fermiamoci all'Europa a 25 — una condizione in cui possa darsi una ipotesi come quella prevista dal testo in esame. O si viene licenziato o si percepisce uno stipendio, anche se modesto. Questo testo è inammissibile; dovrebbe esserlo dal punto di vista logico-formale prima ancora che da quello politico-sociale.

Ancora, si prevede — e concludo su questo aspetto — che un lavoratore non possa rifiutare un lavoro equivalente se tale lavoro cosiddetto equivalente gli fornisce uno stipendio inferiore, al massimo, del 20 per cento.

Ma, sottosegretario Viespoli, la cassa integrazione (come lei mi ha ricordato, anche se, modestamente, già lo sapevo) è già inferiore del 20 per cento al salario, fino a raggiungere progressivamente, attraverso un *décalage*, il 60 per cento dello stipendio.

In questo caso, il lavoratore andrà a svolgere un lavoro: pertanto, non rimarrà a casa, o seguirà solamente un corso di formazione. Riusciamo a comprendere cosa significhi il 20 per cento in meno di stipendio? Supponiamo, Presidente Mussi, che un lavoratore percepisca 1.000 euro al mese (e non mi sembra una supposizione strampalata); se gli togliamo il 20 per cento del salario, prenderà, se non sbaglio, 800 euro mensili. Ebbene, lei sa qual è la *standard line of poverty* per l'anno in corso? È pari a 854 e qualche decimo di euro!

In altri termini, se vi è un nucleo familiare composto da due persone (anche se è più probabile che sia composto da tre, e comunque non possiamo lamentarci del decremento demografico, viste le condizioni in cui poniamo le famiglie) in cui questo lavoratore ha una moglie che non lavora (o, se si tratta di una lavoratrice, un marito che non lavora), e dunque entra un solo reddito, questi signori sono automaticamente posti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge in esame sotto la linea di povertà!

Vi sembra possibile che un provvedimento del Governo, vale a dire una scelta del legislatore, possa costringere un lavoratore ad essere povero? Potrà costringerlo a guadagnare di meno — nell'ambito di una certa logica, questo posso capirlo —, ma non potrà costringerlo ad essere considerato povero, e dunque a diventare oggetto dell'assistenza e della carità umana! Altrimenti, che cavolo abbiamo nella zucca? Da una parte creiamo i poveri e, per un altro verso, chiediamo alla chiesa, alle associazioni laiche o ad altre forme caritatevoli di assisterli?

Insomma, facciamo veramente ridere, onorevoli colleghi! Chiedo scusa, perché ho rispetto di tutto e di tutti; vorrei ribadire che non mi batto per la cassa integrazione a vita (anche se, in tal senso, ho esperienze personali dolorose). Capisco anche come il lavoro garantito non esista più; tuttavia, mi rendo conto che certi provvedimenti non hanno senso!

Allora, sottosegretario Viespoli, dal momento che non è la prima volta che ci

troviamo di fronte alle contraddizioni di un Governo che « pasticcia » — poiché vi è la mediazione tra quello e quell'altro, e vi sono tecnici che forse non sono all'altezza della loro nomea —, chiedo di togliere di mezzo l'articolo 1-*quinquies*...

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, concluda!

ALFONSO GIANNI. ... e di discutere serenamente la questione. Teoricamente abbiamo ancora, Berlusconi permettendo, due anni di legislatura (ma, se si incaponisce, allora arriveremo alle elezioni anticipate nel maggio dell'anno prossimo)!

Per quanto riguarda il gruppo di Rifondazione comunista, vorrei dire che non abbiamo paura di confrontarci su una reale riforma degli ammortizzatori sociali, purché sia estensiva (così come è, in fondo, nella sua prima parte, il decreto-legge in esame) e non restrittiva, e tanto meno punitiva.

La ringrazio della sua pazienza e della sua attenzione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Saluto una delegazione di docenti e studenti delle scuole elementari e medie di Belsito, in provincia di Cosenza, che assistono ai nostri lavori (*Applausi*).

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5398)**

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Benedetti Valentini, avrebbe esaurito il tempo a sua disposizione; tuttavia, posso concedere una « manciata » di secondi per replicare. Ha facoltà di intervenire, onorevole relatore.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, il tempo a mia disposizione includeva anche la replica?

PRESIDENTE. Sì.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo allora di intervenire in sede di esame delle proposte emendative, soprattutto su quelle di maggiore consistenza per l'entità dei problemi sollevati, e pertanto cercherò di economizzare al massimo il tempo a disposizione.

Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli Guerzoni, Lusetti, Perrotta, Tidei e Alfonso Gianni per i contributi offerti alla discussione, i quali hanno ampliato — anche se mi permetto di dire che non hanno innovato — le tematiche già trattate nel ricco e intenso dibattito sviluppatosi in Commissione; vorrei altresì ringraziare il sottosegretario Viespoli, che ci ha assistito molto, con i suoi interventi, durante il confronto svolto in Commissione lavoro.

Mi permetto di affermare che alcuni dei problemi prospettati hanno un rilievo non solo di carattere sociale, ma anche giuridico. Per economia di tempo e per ricordare, in questa sede, le tematiche affrontate, posso dire che non sono insensibile al problema della figura giuridica del lavoratore. Dal punto di vista giuslavoristico, la posizione del lavoratore — vi si è soffermato, poco fa, l'ultimo degli intervenuti —, che mantiene la sua posizione di dipendente, ma con una forte attenuazione delle prestazioni corrispettive cui ha diritto in termini retributivi, pone sicuramente alcuni problemi sistematici nella collocazione del nostro ordinamento giuridico, in particolare giuslavoristico.

Tutto ciò, tuttavia, si cala in un quadro di grande emergenza sociale, che viene affrontata — lo possiamo anche dire — per la prima volta con organicità ed anche con coraggio, con estensione delle misure cui si può fare ricorso, di cui non possiamo non dare atto al Governo attuale. Si tratta, infatti, di misure che hanno coperto situazioni ed aree geografiche e categoriali che rischiavano di rimanere scoperte da tale tipo di interventi. Sarebbe anche facile ricordare che situazioni che rappresentano anche una gran parte degli interventi — quale, ad esempio, il caso Alitalia — sono eredità pesantissime di congiunture che si sono cristallizzate, aggravate ed incancre-

nite nel corso degli anni. Riguardo ad esse, mi pare di poter affermare che — quando si è maturato il tasso di consenso tra le parti sociali, che in anni passati non era stato altrettanto manifesto, sotto l'incalzare dell'emergenza — il Governo non ha oggettivamente né perduto tempo, né lesinato risorse per affrontare tali situazioni.

Mi sembra pertanto di poter esprimere un giudizio complessivo molto positivo sul provvedimento e rilievo — credo non forzando la situazione — che la maggior parte delle critiche — ammesso che siano fondate, e non credo lo siano in tutto e, forse, neppure per la parte principale — si appuntano sull'articolo 1-*quinquies*, mentre sul resto del provvedimento si registra un consenso sulla sostanza praticamente unanime.

Mi pare, dunque, che bisogna prendere atto di un dibattito positivo, che ci darà anche modo di puntualizzare i nostri rispettivi punti di vista, nel corso della discussione del provvedimento.

Il provvedimento d'urgenza è certo espressione di organica, articolata e motivata sensibilità sociale. Che, poi, vi siano voci — anche culturalmente autorevoli — che ritengano di non dover riconoscere il bene della sensibilità sociale come connaturale alla destra, o al centrodestra, italiani, lo rimetto appunto alla sensibilità ed all'opinione di alcuni autorevoli interpreti. Mi permetto di dire che personalmente non conosco altra destra contemporanea nel nostro paese, se non quella caratterizzata da forte sensibilità sociale, rimanendo, peraltro, estranea al mondo della destra qualunque altra opzione che si voglia collocare nella geografia politica in maniera più o meno arbitraria.

Il provvedimento, dunque, si colloca in tale linea. Se vi sono spazi per il miglioramento della normativa, lo vedremo, anche in interlocuzione serrata con il Governo. Mi auguro che i tempi non siano troppo ristretti, data la scadenza del decreto-legge stesso, per rischiare di compromettere un intervento sulla cui necessità siamo tutti profondamente d'accordo.

Vi ringrazio e mi riprometto, come ho detto, di offrire ulteriori contributi nel corso dell'esame degli articoli del provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, intervengo perché l'articolazione del dibattito, i contenuti e la qualità dello stesso credo richiedano una — sia pur sintetica — replica.

Inizio con una riflessione: credo sia giusto approcciare questi temi con un atteggiamento — direi prevalentemente culturale, prima ancora che politico — aperto e critico. In alcuni casi, tale atteggiamento deve essere, però, anche autocritico; altrimenti, vi è il grave rischio, come accaduto in alcuni punti del dibattito, di dimenticare che viviamo una fase politica, negli ultimi anni, in cui più o meno tutti siamo stati governo e più o meno tutti siamo stati opposizione. Voglio dire che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali non è solo il ritardo del provvedimento n. 848-bis.

È il ritardo che risale al 1999, quando si pretendeva di affrontare la questione degli ammortizzatori sociali addirittura senza pensare alle coperture finanziarie, immaginando di approvare una riforma a costo zero. Lo dico non per sollevare una polemica, che non mi interessa, quanto piuttosto per evidenziare che, proprio in riferimento al tentativo di costruire un processo di cambiamento organico degli ammortizzatori sociali, nella legge delega del Governo di centrosinistra si inserivano alcuni elementi che vorrei ricordare a me stesso, soltanto per segnalare l'esigenza di affrontare tale questione, con alcune soluzioni che certo non sono completamente organiche, ma la cui disorganicità molte volte è dettata dall'emergenza delle situazioni, come cercherò di dire rapidamente anche in relazione al tema relativo all'articolo 1-*quinquies*.

Quelle impostazioni le ho ritrovate quando si è preso atto che vi era l'esigenza

di individuare i fruitori del trattamento straordinario di integrazioni salariali da consistente lasso di tempo. Mi riferisco all'individuazione di una sorta di categoria altra rispetto ai soggetti fruitori della normale cassa integrazione straordinaria, ossia di quei soggetti che usufruivano della cassa integrazione straordinaria da un lasso di tempo tale da far ritenere che non stessimo più nell'ambito della normale fisiologia dell'utilizzo di tali strumenti. Faccio riferimento ai cosiddetti esuberanti strutturali contenuti in quel processo di delega, esuberanti che rappresentano una categoria che — come è noto a chi ha seguito il dibattito parlamentare anche al Senato — noi stessi avevamo introdotto. Dopodiché, abbiamo ritenuto, attraverso il confronto che si è svolto nel corso del dibattito, che si definisse una figura difficilmente collocabile dal punto di vista di una normativa che non teneva conto dell'esigenza di calare tali questioni nel rapporto tra le parti. Vi era, quindi, l'esigenza di una ricollocazione degli esuberanti strutturali; così come era necessario il riferimento, anche in questo disegno di legge, alla partecipazione e all'effettiva frequenza dei corsi di formazione.

Non vorrei insistere troppo al riguardo. Ho sottolineato questo aspetto semplicemente per evidenziare come ci troviamo all'interno di un contesto in cui è necessario fornire e concretizzare certe risposte. Certo, è necessario farlo all'interno di un disegno più ampio. Tuttavia, — come è stato sottolineato — ci si trova di fronte a situazioni tali per cui un utilizzo più virtuoso del processo di protezione sociale deve essere accompagnato dal tentativo di inserire politiche attive del lavoro. Questo processo è stato accentuato ed accelerato non dalla volontà di costruire un percorso disorganico, quanto piuttosto, a volte, da realtà più rapide e veloci; ed alla realtà bisogna dare risposte. Se molte volte si degenera nell'utilizzo stesso di alcuni strumenti, credo che sia molto opportuno sul piano sociale evitare di passare per assistenziali e tentare di dare risposte, in

maniera tale che si configuri un percorso virtuoso, come è accaduto nella precedente legge finanziaria.

Ha ragione l'onorevole Guerzoni: in alcuni casi specifici, che sono noti ed evidenti e che imponevano questo intervento, non è possibile rifiutare l'offerta formativa, altrimenti bisogna far scattare un regime di decadenza. E questo non è un modo per attuare una costrizione.

Non vorrei smentire la premessa che io stesso ho individuato: è giusto ciò che è stato detto da ultimo. L'onorevole Alfonso Gianni, che è ironico ed amabile, mi consentirà di dire che io stesso ho ascoltato bene una parte del suo intervento di pedagogia del Governo, volto a stabilire come bisognerebbe agire e come, giustamente, l'onorevole Gianni si candida a fare, se e quando in questo paese si determinerà — come già è accaduto — un'alternanza di Governo.

Mi si permetterà una battuta ulteriore: molte volte qualche esponente della sinistra che governa, la pedagogia del Governo l'applica anche quando governa, ma ciò sarebbe consentito solo quando si è all'opposizione. Quando si governa, quindi, la pedagogia del Governo rimane sempre a qualcun altro che dovrebbe affrontare e risolvere i problemi; diventa, quindi, leziosità più che operatività del Governo, ma questo è soltanto un gioco di parole di altro ragionamento.

L'onorevole Alfonso Gianni, ha correttamente sollevato un problema. Mi riferisco al modo con il quale si rendono operative le politiche attive del lavoro all'interno di questo percorso di protezione sociale che deve diventare un processo reciprocamente virtuoso tra il lavoratore, oggetto dell'investimento in capitale umano, e il datore di lavoro, che spinge in ordine ad un meccanismo che utilizzi positivamente, rispetto al ciclo produttivo o al mercato, la ricollocabilità del lavoratore in questo percorso formativo.

Approfondirò le questioni che l'onorevole Gianni mi ha indicato in relazione a disegni ed a proposte di legge di altra fase e di altra epoca che, come il collega sa meglio di me, vanno integrate rispetto a

quello che sta accadendo. Oggi, infatti, il soggetto che si muove sul terreno della formazione permanente, lungo tutto l'arco della vita, non è il soggetto regionale ma quello sociale. E quest'ultimo, attraverso la gestione bilaterale dei fondi interprofessionali, è già esso stesso soggetto che deve muoversi sul terreno dei processi formativi degli occupati e deve determinare anche le condizioni perché l'investimento in formazione avvenga non soltanto per gli occupati ma anche per quelli che utilizzano le protezioni sociali. La gestione bilaterale è, pertanto, altra cosa ancora rispetto al tema dei programmi formativi individuati all'interno della proposta che riguardava la ristrutturazione dell'azienda, e, come tale, apre uno scenario di ordine diverso.

Poiché ho questa consapevolezza, e la stessa cosa posso dire a nome del ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo la disponibilità ad approfondire il confronto su questo articolo 1-*quinquies* per evitare che si dica quello che ho sentito dire in quest'aula, e cioè che vi sia la volontà di sovrapporre la condizione di cassa integrazione straordinaria con quella di mobilità. È così chiaro che non c'è questa intenzione che lo stesso Governo, in sede di confronto al Senato, ha consentito all'eliminazione del comma 6 del testo iniziale del decreto-legge proprio perché in quel comma era chiara quell'impostazione. Vi è, invece, la volontà di individuare e di definire un percorso dove sia chiaro che c'è la cassa integrazione straordinaria e ci sono le proroghe della stessa. Ciò riecheggia le cose che lo stesso centrosinistra diceva quando parlava del « trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo ». Tutto ciò si situa più su un versante vicino ad una condizione diversa in cui è giusto che scatti il meccanismo dell'offerta di lavoro e dell'offerta formativa, mentre nel caso di cassa integrazione straordinaria, dove c'è il rapporto di lavoro, è evidente giuridicamente che scatti solo il meccanismo di carattere formativo.

Da alcuni interventi svolti dai colleghi, prendo atto dello stimolo alla riflessione ed anche possibilmente alla convergenza;

per altri, invece, avverto la voglia di semplificazione e di strumentalizzazione rispetto all'articolo 1-*quinquies*, tali da far dire, fuori da quest'aula, che il Governo voglia determinare le condizioni per il licenziamento e voglia continuare a fare in modo che cassa integrazione straordinaria e mobilità siano la stessa cosa.

Se questo è il tentativo, non c'è discussione, perché vuol dire che non c'è la volontà di affrontare i problemi correttamente e c'è, invece, la volontà di gestire il bisogno, ma non di affrontarlo e risolverlo, che è altra cosa rispetto ad un confronto sereno e serio che vogliamo svolgere da qui all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Ciò anche perché — concludo, signor Presidente — è evidente che si pone il tema dei lavoratori di Volare Spa e credo che il Governo utilizzerà quello che riterrà lo strumento più utile, anche questo decreto-legge, per intervenire in tal senso.

Quindi, è giusto che si apra un confronto sull'eventuale integrazione. Essa ci permetterà di compiere una riflessione più ampia sul decreto-legge e sulla possibilità di apportare modifiche tali da permettere al Parlamento e alla Camera, innanzitutto, di esprimersi in maniera rapida e possibilmente convergente, consentendo l'approdo al Senato ed evitando problemi rispetto alla conversione del decreto.

Al di là dell'aspetto significativo e importante, sul quale ho ritenuto fosse doveroso soffermarsi (chiarendo, puntualizzando e assumendo la responsabilità delle posizioni che si rappresentano e che si esprimono), ritengo che si tratti di un decreto-legge sul quale vi è una sostanziale convergenza e che credo dobbiamo soltanto tentare di valorizzare rispetto all'assetto complessivo in cui lo stesso si colloca (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Garnero Santanchè e

Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (4964-5017-5108) (ore 17,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4964 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni VII (Cultura) e IX (Trasporti) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la VII Commissione (Cultura), onorevole Bianchi Clerici, che interverrà anche a nome del relatore per la IX Commissione (Trasporti), onorevole Romani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, un testo unificato di proposte di legge presentate dai gruppi di maggioranza e di opposizione, è volto ad introdurre alcune modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la

cosiddetta legge Gasparri. Si ricorda che la legge n. 112, nel ridisegnare l'assetto del sistema radiotelevisivo, ha previsto, all'articolo 10, un complesso di norme specifiche a tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva.

Nel complesso l'innovazione principale è consistita nel recepimento, a livello legislativo, del codice di autoregolamentazione TV e minori, promulgato il 29 novembre 2002. Il codice stabilisce espressamente, tra le altre cose, che la partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive debba avvenire nel massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare, in particolare, la loro età e la loro ingenuità, e detta specifici e stringenti impegni cui devono attenersi le imprese televisive.

È stata prevista, altresì, la rimodulazione, in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie nonché l'individuazione dei soggetti preposti all'accertamento delle eventuali violazioni del codice e l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 in questione reca disposizioni riguardanti l'impiego di minori di anni 14 nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi, rimandandone la specifica disciplina ad apposito regolamento adottato dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro per le pari opportunità.

Si ricorda, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 discendono dalla puntuale definizione dei principi generali di tutela dei minori nel rapporto con il mezzo radiotelevisivo già previsti agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 112 del 2004 oltre che dal rispetto della normativa comunitaria che riserva a questo tema una particolare attenzione sotto diversi profili, come risulta sia dalla direttiva n. 89/552,

meglio nota come « televisione senza frontiere » sia dagli ultimi recenti atti che tracciano la futura politica europea in materia.

Le modifiche che il provvedimento oggi al nostro esame propone di apportare alla disciplina vigente intendono essenzialmente assicurare una effettiva e adeguata tutela dell'infanzia e, contestualmente, evitare la penalizzazione del comparto pubblicitario che riveste grande rilievo nel sistema produttivo del nostro paese. La prima di queste modifiche riguarda la soppressione del generalizzato e assoluto divieto di utilizzare minori di 14 anni in *spot* e messaggi pubblicitari, come prevede appunto la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo al nostro esame. Come i colleghi ricorderanno, tale divieto è stato introdotto nel comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 in maniera, in realtà, un po' rocambolesca, durante la terza lettura della legge Gasparri in questa Camera. Questo divieto assoluto, ad avviso della maggior parte delle forze politiche e degli operatori, ha un pesante effetto distorsivo per il comparto pubblicitario. Tra l'altro, esso è facilmente aggirabile, come, in effetti, è avvenuto in questi mesi, trasferendo all'estero le attività di produzione di *spot* e pubblicità che impieghino minori. Si risolve, quindi, in un ulteriore aggravio per le imprese italiane senza poter concretamente conseguire il proprio obiettivo.

D'altronde, nel merito, non appare corretto attribuire *a priori* e pregiudizialmente una valenza negativa alla pubblicità quasi che essa comporti, comunque, un utilizzo offensivo dei minori alla luce anche del fatto che, da tempo, le imprese di comunicazione pubblicitaria aderiscono alle regole deontologiche del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana. È quindi convinzione del relatore che l'obiettivo della tutela dell'infanzia in questo campo sia più adeguatamente perseguibile tramite la rigorosa applicazione del codice TV e minori e del regolamento governativo sull'impiego dei minori di 14 anni in precedenza citato.

La seconda modifica proposta al testo esame, all'articolo 1, comma 1, lettera d) è,

d'altronde, volta a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento. Si prevede, infatti, che proprio su tale regolamento sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Al riguardo, si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato accolto un emendamento dell'opposizione con cui si prevede che sullo schema di regolamento si esprima anche la Commissione parlamentare per l'infanzia.

Una ulteriore modifica di particolare rilievo è recata dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1. Si introduce con essa una modifica al comma 5 dell'articolo 10 della legge Gasparri esplicitando che, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. L'intenzione è di rafforzare l'efficacia delle misure sanzionatorie previste in materia che ora possono arrivare fino alla ragguardevole somma di 350 mila euro, essendo evidente che la gravità della sanzione di natura economica rappresenta un ottimo deterrente alla diffusione di immagini e parole pregiudizievoli per il minore.

Anche in questo caso si tratta di una doverosa correzione della legge Gasparri in cui tale previsione era inizialmente contenuta. Rispetto al testo, su cui si era trovata un'ampia convergenza in questa Camera, la formulazione ora proposta in recepimento del parere espresso sul punto dalla Commissione giustizia, fa più correttamente riferimento al pagamento in misura ridotta invece che all'oblazione. La lettera *e*) in oggetto prevede, inoltre, che non si applichino le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 che prevede la possibilità di irrogare, nei casi di recidiva della violazione entro 365 giorni, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

È stato, infine, espunto dal testo, in quanto essenzialmente superfluo e, di nuovo, in accoglimento dei rilievi espressi dalla Commissione giustizia, l'inciso che

faceva comunque salvo quanto previsto per i casi più gravi dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223.

Vanno, infine, segnalate due ulteriori modifiche introdotte nel testo durante l'esame in sede referente. Innanzitutto, alla lettera *a*), con un'integrazione al comma 1 dell'articolo 10, si è disposto che le emittenti radiotelevisive debbano, oltre che « osservare », anche « promuovere » le disposizioni per la tutela dei minori recate dal codice di autoregolamentazione. Sul punto, sicuramente condivisibile, il relatore segnala che sarà forse opportuno un limitato intervento emendativo per assicurare la correttezza linguistica della formulazione della norma.

Più delicata è la questione affrontata nella lettera *b*) del testo in esame. Tale disposizione, nell'intento di garantire adeguata e corretta applicazione di quanto previsto dal codice, interviene sul comma 2 dell'articolo 10 dettando nuove norme in materia di pubblicità dei prodotti alcolici in televisione. La proposta delle opposizioni, inizialmente accolta nel testo unificato licenziato dal Comitato ristretto, prevedeva che nella fascia oraria dalle 16 alle 19 fosse vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente per oggetto bevande contenenti alcol. Nel corso del successivo esame in sede referente è stato, peraltro, accolto un emendamento di maggioranza con cui si è sostituito il riferimento alla fascia oraria cosiddetta protetta con quello più ampio, benché forse meno preciso, ai programmi direttamente rivolti ai minori ed alle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive, nella consapevolezza che anche in altre fasce orarie vengono trasmessi programmi seguiti da un gran numero di bambini. Si intende, in tal modo, garantire la più ampia tutela del minore rispetto alla possibile esposizione a pubblicità di prodotti alcolici.

A tale proposito va, però, segnalato che sia il Governo durante la discussione dell'emendamento richiamato, sia la Commissione attività produttive, con un'osservazione contenuta nel suo parere, hanno espresso preoccupazione per la genericità

del riferimento utilizzato ritenendo che esso possa risultare o di quasi impossibile applicazione, quindi sostanzialmente troppo permissivo, o al contrario eccessivamente ampio, con il rischio di una penalizzazione della competitività del comparto della produzione e commercializzazione dei prodotti alcolici e vitivinicoli. Considerata la delicatezza della questione le Commissioni hanno convenuto sull'opportunità di rinviare alla discussione in Assemblea un'ulteriore riflessione sull'argomento. L'opinione del relatore è che la soluzione prospettata dal testo sia abbastanza equilibrata e condivisibile, ben potendosi ritenere che in sede di attuazione regolamentare si possa dare una definizione sufficientemente precisa di programmi direttamente rivolti ai minori.

In conclusione, il relatore ritiene che, al di là di tale ultima questione, il testo licenziato dalle Commissioni possa trovare favorevole accoglimento da parte di un'ampia platea di gruppi parlamentari. D'altronde, come già detto, il testo risulta dalla confluenza di tre proposte di legge, in gran parte congruenti, e dall'accoglimento di proposte emendative di maggioranza e di opposizione. Se ne auspica, pertanto, la rapida approvazione in modo da rafforzare l'effettiva tutela dei minori ed il rispetto della loro dignità nella programmazione radiotelevisiva senza, peraltro, incorrere in eccessi repressivi che non possono che nuocere ad importanti settori produttivi e commerciali del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI BOTTI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, nel corso dell'esame della legge Gasparri, concernente il riassetto del si-

stema radiotelevisivo, il gruppo della Margherita assunse come elemento prioritario l'inserimento di una specifica normativa per la tutela dei minori.

Originariamente il testo della legge Gasparri si limitava infatti ad assumere la tutela dei minori come un generico principio che non trovava però alcuna declinazione operativa. Da questa nostra sollecitazione, e da un rapporto proficuo e costruttivo con la relatrice, si pervenne, almeno su tale questione, ad inserire alcuni espliciti elementi di tutela dei minori rispetto alla programmazione televisiva. Si giunse così a recepire normativamente, con valori prescrittivi, la Carta di Treviso ed il codice di autoregolamentazione. Nel corso della discussione, e su sollecitazione del Governo, venne però reintrodotta, per i trasgressori delle norme poste a tutela dei minori, la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione, una modalità che, a nostro avviso, rendeva meno cogente l'impianto sanzionatorio della legge.

Sempre nel corso dell'iter della legge n. 112 del 2004 l'Assemblea approvò un emendamento all'articolo 10 che prevedeva il divieto dell'impiego dei minori di 14 anni anche per i messaggi pubblicitari e gli *spot*. È utile ricordare come la versione originale dell'emendamento che ha introdotto tale divieto prevedesse principalmente il divieto di utilizzo dei minori nelle televendite; si è giunti al testo attuale casualmente, in conseguenza della votazione dell'emendamento per parti separate. La conseguenza è che oggi vige il divieto dell'utilizzo dei minori per i messaggi pubblicitari ma non per le televendite.

Va inoltre ricordato come il gruppo della Margherita abbia presentato una proposta di legge a firma degli onorevoli Colasio e Gentiloni che, proprio nella logica di dare concretezza alla tutela dei minori, prevede il divieto della pubblicità di bevande alcoliche contenenti alcool in misura inferiore ai 21 gradi, le cosiddette *alcohol pops*, sia nelle fasce protette sia nei programmi esplicitamente dedicati ai minori. Per i giovani, gli *alcohol pops* o *ready to drink* sono bevande alla moda, che si

trovano nelle feste, nelle discoteche ma anche nei supermercati. Come già lasciano intuire queste espressioni di recente coniazione, tali bevande, appositamente create dall'industria per un consumatore giovane, sono fatte di succhi di frutta mischiati a superalcolici, come rum, whisky o vodka, il tutto presentato in modo *trendy*, alla moda. Con una martellante campagna pubblicitaria rivolta ai minori di 25 anni, l'industria delle bevande tenta di invogliare al consumo i giovani, mandando un messaggio che evidenzia aspetti sociali legati al bere alcool, come l'eliminazione dello *stress*, la socievolezza, la convivialità, l'euforia, la possibilità di andare al massimo: purtroppo ciò può spesso indurre i minori ad abusare di tali bevande. Il segreto o, meglio, il pericolo di queste finte bevande rinfrescanti sta nel fatto che l'alcool è appena percettibile in quanto il sapore alcolico è coperto da un'alta percentuale di dolcificanti e di aromi intensi.

Va osservato che tale filosofia di intervento contro tale pubblicità si pone in linea con gli indirizzi comunitari in materia, in particolare con le disposizioni contenute nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 (la cosiddetta «TV sans frontières»), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Va sottolineato inoltre che l'articolo 22 della citata direttiva sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni.

È opportuno ricordare inoltre che la Commissione europea ha presentato una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e sulla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, volta tra l'altro a rendere i contenuti della programmazione televisiva più sicuri per i minori, nonché una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale in particolare si precisa che la politica

normativa in materia deve salvaguardare determinati interessi pubblici, quale la protezione dei minori.

Le correzioni che il provvedimento reca all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 recepiscono positivamente le sollecitazioni del nostro gruppo per quanto concerne l'eliminazione dell'istituto dell'oblazione. È positivo inoltre l'inserimento della promozione oltreché dell'osservanza delle disposizioni recate dal codice di autoregolamentazione TV e minori da parte delle emittenti televisive. Tale modifica recepisce positivamente una proposta emendativa del nostro gruppo, presentata dall'onorevole Rosato. È positivo inoltre il recepimento della nostra proposta, che prevede che lo schema di regolamento per l'impiego dei minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi, predisposto dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro delle pari opportunità, deve essere trasmesso alle Camere per un parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il gruppo della Margherita resta invece molto perplesso per quanto concerne l'effettività e l'efficacia del divieto di pubblicità di bevande alcoliche nelle fasce protette e nei programmi esplicitamente rivolti ai minori. Le modifiche apportate alle nostre proposte hanno infatti radicalmente depotenziato l'efficacia di tale divieto. L'attuale formulazione del testo lascia un grande margine di incertezza e di indeterminazione, che non offre garanzie assolute alle famiglie, per quanto concerne la tutela del minore rispetto alla pubblicità di alcolici, che possono indurre all'abuso da parte dei ragazzi. È in tale ottica che il gruppo della Margherita ha presentato una serie di emendamenti finalizzati a rendere operativo ed efficace il divieto di pubblicità degli alcolici, anche di quelli leggeri, nelle fasce protette.

Il nostro orientamento di voto in merito a tale provvedimento sarà conseguentemente determinato dal recepimento o meno di queste nostre proposte emendative, il cui significato più profondo è quello di assumere la tutela del minore quale

elemento centrale e strategico della programmazione del nostro sistema radiotelevisivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche – A.C. 4964 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VII Commissione onorevole Bianchi Clerici.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, *Relatore per la VII Commissione*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI BOTTI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 404 – D’iniziativa dei senatori: Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204) e delle abbinate proposte di legge: Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato, d’iniziativa dei senatori

Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco e delle abbinate proposte di legge d’iniziativa dei deputati Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell’Assemblea (*vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3204)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L’Ulivo ne ha chiesto l’ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Minoli Rota.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Nella precedente legislatura furono presentati alcuni disegni di legge che prevedevano la regolamentazione specifica per l’istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco.

Tale disciplina non è stata definita, in quanto il testo definitivo approvato dal Senato non venne poi approvato a sua volta dalla Camera, a causa dello scioglimento del Parlamento.

Il testo proveniente dal Senato, dove è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione sanità nel settembre 2002, torna oggi all’esame della nostra Assemblea. Tale testo è pervenuto all’esame della Commissione affari sociali che lo ha esaminato insieme alle altre nove proposte di legge, presentate da colleghi sia di centro-destra sia di centrosinistra alla Camera dal 30 maggio 2001 ad oggi.

Tutte le proposte di legge sono orientate sostanzialmente, in modo uniforme, all'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. La XII Commissione affari sociali, nel corso dell'esame, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento e di recepire il contributo di tutti i soggetti interessati, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale è stata svolta una serie di audizioni informali. In tale sede, sono stati auditi l'Associazione italiana informatori scientifici del farmaco, la Farindustria, la Assogenerici, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti dell'Associazione italiana della salute animale e della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani.

Conformemente all'articolo 143 del regolamento della Camera, la Commissione ha, inoltre, audito l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che aveva, in precedenza, già inviato una segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato. La Commissione affari sociali, nell'ambito dell'esame, ha, inoltre, acquisito i pareri delle Commissioni competenti.

Da segnalare, in particolare, il parere della Commissione bilancio che, dopo una lunga valutazione, ha dato il proprio nulla osta sul provvedimento dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la non onerosità del provvedimento e che, comunque, le spese derivanti dal provvedimento sono interamente a carico delle quote di iscrizione all'albo degli informatori.

I testi esaminati in Commissione sono stati motivati dall'esigenza di delineare il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell' informatore, nonché la natura giuridica del rapporto tra l'industria farmaceutica e l' informatore stesso.

Il farmaco rappresenta un fondamentale strumento terapeutico che ha permesso, nel corso degli ultimi decenni, di garantire alla popolazione un sensibile aumento delle aspettative di vita. L'utilizzo appropriato del farmaco, oltre che garantire la terapia adeguata di un grande numero di patologie, permette anche una diminuzione delle ospedalizzazioni e delle

spese sanitarie. L'aggiornamento del medico ed, in particolare, l'informazione scientifica sul farmaco rappresentano un elemento di garanzia per l'appropriatezza e la trasparenza dell'attività prescrittiva del medico stesso.

Particolarmente delicata è la fase di immissione in commercio di nuovi medicinali, che deve essere accompagnata da una adeguata informazione rivolta ai sanitari che li prescrivono.

La legge n. 833 del 1978, nell'istituire il sistema sanitario nazionale, affida allo stesso servizio il compito di garantire l'informazione scientifica sul farmaco, attraverso la diretta attività di formazione tramite le unità sanitarie locali e mediante il controllo sull'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche.

L'informazione svolge, quindi, un ruolo primario nell'informazione del medico e costituisce l'anello di congiunzione tra la ricerca e la classe medica che opera sia sul territorio sia in azienda ospedaliera.

Il medico deve avere, attraverso il colloquio con l' informatore, l'aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente la professione sotto il profilo terapeutico.

L'ordinamento della categoria degli informatori, che occupa circa 24 mila persone, è necessario per contrastare la tendenza attuale che porta alla trasformazione dell'attività da tecnico-scientifica a più marcatamente promozionale e commerciale.

Per definizione, infatti, l' informatore non è assimilabile all'agente di commercio e deve essere posto nella condizione di poter dare ai suoi interlocutori informazioni scientificamente rilevanti ed aggiornamenti utili, senza accentuare l'aspetto commerciale, teso all'esclusivo potenziamento delle vendite. È inutile negare che, attualmente, l'attività di informazione è spesso caratterizzata da eccessive visite ai medici per creare momenti prettamente persuasivi che potrebbero avere come unico scopo l'incentivo della prescrizione e del consumo di medicine, prescindendo dalle effettive necessità del paziente.

Tutte le regolamentazioni attualmente in discussione sull'argomento si muovono verso l'obiettivo comune di limitare il rischio che questi aspetti abbiano il sopravvento su quelli scientifici, come è accaduto spesso negli ultimi anni, ed è documentabile da diversi fatti di cronaca.

La delicatezza del ruolo dell'informatore scientifico del farmaco lo rende agilmente bilanciato, in un momento economicamente delicato come quello che il nostro paese sta attraversando, tra il corretto utilizzo di questo importante strumento terapeutico ed uno spreco in terapie inutili e potenzialmente dannose di risorse che potrebbero essere meglio utilizzate.

La soluzione che può fornire all'informatore la necessaria autonomia per operare in coscienza e al contempo la possibilità di un controllo di tipo deontologico sulla sua attività è stata individuata nella realizzazione dell'albo. Tale strumento permetterà di attribuire all'informatore una dignità professionale pari a quella dei suoi interlocutori (medici e farmacisti) e sottrarre l'attività degli informatori ad un controllo discrezionale da parte delle aziende dalle quali dipendono.

Inoltre, attraverso l'istituzione di un ordine, che si dovrà necessariamente dotare di un proprio codice deontologico, sarà più semplice per il Ministero della salute perseguire quei comportamenti che deviano dai precetti di tale codice, configurandosi come illegali.

Per quanto concerne l'analisi degli articoli della proposta di legge, l'atto Camera n. 3204, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva dell'Unione europea 92/28/CEE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2, al comma 1, definisce informatore scientifico del farmaco colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni tecnico-scientifiche, assicurandone il periodico aggiornamento, alle quali occorrerebbe aggiungere più completezza attraverso le informazioni tecnico-commerciali. Tra le attività degli informatori scientifici viene confermato l'obbligo

della comunicazione al responsabile del servizio scientifico dell'impresa delle osservazioni sui medicinali a loro segnalate dagli operatori sanitari, al fine di garantire l'interscambio di informazioni tra medici e aziende.

I titoli di studio a livello universitario necessari per l'esercizio della professione saranno successivamente definiti con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il ministro della salute. A tale proposito è da segnalare il nuovo corso di laurea concernente l'informazione scientifica sul farmaco.

L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici rispettino il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende e dagli altri operatori sanitari. Le industrie farmaceutiche si dovranno avvalere degli informatori preferibilmente iscritti all'albo. In caso di scelta di persone non iscritte, si dispone tuttavia l'iscrizione obbligatoria entro sei mesi dall'avvio dell'assunzione.

Il progetto di legge prevede anche che il rapporto di lavoro degli informatori scientifici possa essere autonomo o subordinato, ma comunque univoco — come definito da un emendamento approvato nella XII Commissione —, cioè alle dipendenze di un solo datore di lavoro, così come richiamato dal decreto legislativo n. 541 all'articolo 9. L'articolo 3 ribadisce inoltre che il rapporto di lavoro dell'informatore è disciplinato attraverso le contrattazioni collettive tra le categorie interessate.

L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio. Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi. Fanno parte dell'albo gli informatori del collegio territoriale.

Le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale sono dettate dall'articolo 7. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovraintendere ai corsi di formazione professionale in collaborazione con le univer-